

Direttiva 2008/98/CE – Recupero o smaltimento dei rifiuti – Istituzione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti che garantisca l'autosufficienza nazionale – Realizzazione di impianti di incenerimento o incremento della capacità degli impianti esistenti.

Corte di giustizia Ue, Sez. VI, dell'8 maggio 2019, causa C-305/18

Il principio della gerarchia dei rifiuti deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che qualifica gli impianti di incenerimento dei rifiuti come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale», purché tale normativa sia compatibile con le altre disposizioni di detta direttiva che prevedono obblighi più specifici.

L'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, costituita da una normativa di base e da una normativa di esecuzione, che determina in aumento la capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti e che prevede la realizzazione di nuovi impianti di tale natura, rientra nella nozione di «piani e programmi», ai sensi di tale direttiva, qualora possa avere effetti significativi sull'ambiente e deve, di conseguenza, essere soggetta ad una valutazione ambientale preventiva.

Riutilizzo e recupero dei rifiuti – Criteri specifici relativi alla cessazione della qualifica di rifiuti dei fanghi di depurazione dopo trattamento di recupero – Assenza di criteri definiti a livello dell'Unione europea o a livello nazionale.

Corte di giustizia Ue, Sez. II, del 28 marzo 2019, causa C-60/18

L'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, in forza della quale, qualora non sia stato definito alcun criterio a livello dell'Unione europea per la determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto per quanto riguarda un tipo di rifiuti determinato, la cessazione di tale qualifica dipende dalla sussistenza per tale tipo di rifiuti di criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale, e non consente a un detentore di rifiuti di esigere l'accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto da parte dell'autorità competente dello Stato membro o da parte di un giudice di tale Stato membro.

Il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarsi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.

Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

CLASSIFICAZIONE

4.1.4.7.

Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi – Analisi – Criterio della ricerca ragionevole – Principio di precauzione – Presunzione di pericolosità.

Corte di giustizia Ue, del 28 marzo 2019, cause riunite da C-487/17 a C-489/17

Ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/31, gli Stati membri devono adottare misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della suddetta direttiva, ossia al più tardi entro il 16 luglio 2001, possano rimanere in funzione soltanto se tutti i provvedimenti menzionati in tale articolo siano stati adottati con la massima tempestività e al più tardi entro il 16 luglio 2009.

L'articolo 14 istituisce un regime transitorio derogatorio affinché tali discariche siano rese conformi ai nuovi requisiti in materia ambientale. Le autorità competenti devono adottare una decisione definitiva sul proseguimento delle operazioni in base al piano di riassetto e a tale direttiva e, dall'altro, che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per far chiudere al più presto le discariche che non abbiano ottenuto, in forza dell'articolo 8, l'autorizzazione a continuare a funzionare.

DISCARICHE

4.1.4.8.

Direttiva 1999/31/CE – Articolo 14, lettere b) e c) – Discariche di rifiuti – Discariche preesistenti – Violazione.

Corte di giustizia Ue, Sez. V, del 21 marzo 2019, causa C-498/17